



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/67

del 17.06.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: Fiume Sangro – Comune di Sant’Eusanio Del Sangro – L.R. n.17/74 Art. 2. Pronto intervento per erosione spondale e danni scarpata della strada interpodereale in località Brecciaio – Lavori Complementari.

CUP: C77J20000040002 - CIG 8553137FEC.

Autorizzazione al Subappalto dei lavori ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 all’Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l’art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/147 del 18.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori Principali del 07.07.2020, redatto dall’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, dell’importo complessivo finanziato di €. 208.000,0 di cui €.149.909,32 per lavori compreso oneri della sicurezza e €.58.090,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale DPE017/160 del 30.11.2020 i lavori principali sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Tenaglia Srl di Casoli e che, a seguito della suindicata aggiudicazione, è stato rideterminato il QTE per cui i lavori, complessivi per €.208.000,00, passano a €.115.764,51 per lavori e costi della sicurezza e €.92.235,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che nel progetto esecutivo dei lavori principali del 16.11.2020 erano stati ipotizzati, al fine di migliorare la funzionalità delle opere previste, lavori complementari per complessivi €.47.000,00 e che, a seguito di rideterminazione del QTE successivamente all’aggiudicazione definitiva, questi sono stati reipotizzati per complessivi €.63.769,11;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/440534 del 10.12.2020 è stata richiesta all’operatore economico Tenaglia Srl la disponibilità ad eseguire detti lavori alle medesime condizioni del contratto principale e che, con nota del 10.12.2020 la stessa ha dato risposta positiva;

CONSIDERATO che il progetto Esecutivo per i Lavori Complementari è stato redatto il 10.12.2020 ed è stato approvato con Determina Dirigenziale DPE017/166 del 11.12.2020 per un importo complessivo di €.63.769,11 di cui €.51.181,56 per lavori, compresi costi della sicurezza, ed €.12.587,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione. La stessa Determina DPE017/166 del 11.12.2020 prevede l’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi del comma 5 art.63 D.Lgs.vo 50/2016, alla stessa ditta Tenaglia Srl, in quanto lavori urgenti, alle stesse condizioni del progetto principale e quindi per un importo contrattuale di €.51.181,86

di cui €.50.926,02, al netto del ribasso del 23,00%, per lavori ed €.255,54 per costi della sicurezza. Il tutto al netto dell'IVA al 22%;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/166 del 11.12.2020 è stato deciso altresì di far fronte alla spesa complessiva, per i lavori complementari, di €. 63.769,11 con il relativo importo disponibile nelle somme a disposizione di €.92.235,49 dei lavori principali con l'assunzione dell'impegno di spesa sul Capitolo n° 152108/2 - U2.02.01.09.010 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020, ed accertato con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/166 del 11.12.2020 con la quale:

- sono stati affidati all'impresa **Tenaglia S.r.l.** con sede in Via S.S. 84 Km 54+500 n.219 Casoli (CH), P.IVA: 01235490693, i lavori complementari in oggetto per un importo di €.51.181,56, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 50.926,02, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 23,00% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 255,54, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge;
- si è confermato di far fronte alle spese per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 51.181,56, oltre IVA al 22% di €.11.259,94, per complessivi €.62.441,50, con l'assunzione dell'impegno di spesa sul Capitolo n° 152108/2 - U2.02.01.09.010 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, accertato con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa Tenaglia SRL con n. racc.3 del 21.01.2021 e registrato telematicamente con estremi Serie:IT Numero 279 del 21.01.2021 per il suddetto importo contrattuale di €. 51.181,56, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €.50.926,02 , ottenuto a seguito del ribasso offerto del 23,00% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 255,54, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa **Tenaglia S.r.l.** con sede in Via S.S. 84 Km 54+500 n.219 Casoli (CH), P.IVA: 01235490693 con pec del 17.06.2021, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. RA/252930/21 del 17.06.2021, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti, come meglio specificato nel contratto si subappalto, nella categ. OG8 ovvero scavo di sbancamento e posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo pari ad €. 13.200,00 a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

VISTA Il Capitolato Speciale d'Appalto in cui, all'art. 2.9 "Disciplina del Subappalto" si stabilisce ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 che i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni del comma 4 dell'anzidetto art. 105;

TENUTO CONTO che l'impresa Tenaglia Srl all'atto dell'Offerta in sede di gara ha indicato nel proprio DGUE, di subappaltare parte del contratto a terzi, relativamente alle opere di "*lavorazioni appartenenti alla cat. OG8, scavi, realizzazione gabbionate, realizzazione scogliere, carpenteria metallica*";

CONSIDERATO che l'importo di contratto è di €. 51.181,56 e che l'importo subappaltabile rispetto al citato limite percentuale di legge del 40%, è pari ad €. 20.472,62;

VISTA anche la contestuale dichiarazione dell'impresa VI.ME.FRA. Marmi Srl del 10.06.2021 di insussistenza di forma di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile con la ditta appaltatrice;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto dell'impresa Tenaglia Srl, acquisita agli atti con prot. RA/252930/21 del 17.06.2021 e successiva integrazione prot.RA/253196/21 sempre del 17.06.2021, specificatamente:

- il contratto di subappalto già stipulato in data 10.11.2020 con la ditta subappaltatrice;
- Dichiarazione art.80 Codice appalti sub-appaltatrice;

- Dichiarazione forme di controllo dell'impresa sub-appaltatrice;
- Dichiarazione di Tracciabilità dell'impresa sub-appaltatrice;
- Documento identità legale rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice;
- Dichiarazione rinuncia pagamento diretto dalla stazione appaltante da parte dell'impresa sub-appaltatrice;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INPS_25260715 della ditta subappaltatrice, che risulta Regolare con scadenza Regolarità al 07.07.2021;
- il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;

VISTA altresì la documentazione allegata alla richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dall'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OG8;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VERIFICATO che per il contratto di subappalto non viene superato il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto principale d'appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) convertito nella L. 55/2019;

RISCONTRATO anche che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

CONSIDERATO che dalla documentazione pervenuta si evince che la ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL risulta avere meno di 10 addetti/dipendenti e pertanto essere qualificata quale microimpresa;

CONSIDERATO che il comma 13 dell'art 105 prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore è una microimpresa;

VISTA la dichiarazione del 10.06.2021 della ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL allegata alla documentazione acquisita con prot. RA/252930/21 del 17.06.2021 con la quale la stessa dichiara di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante in linea con quanto indicato nel Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2020;

VISTO il citato contratto di subappalto già stipulato in data 10.06.2021 dall'impresa aggiudicataria **Tenaglia S.r.l.** con l'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, nel quale si prevede che i pagamenti verranno effettuati dall'impresa appaltatrice nei confronti di quella subappaltatrice;

TENUTO CONTO che detto Contratto deve rispettare anche le prescrizioni del comma 14 del medesimo art.105 in merito all'applicazione dei prezzi delle due categorie di lavoro che si intendono subappaltare, ovvero che gli stessi devono essere determinati secondo il ribasso non superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione, significando che per la categoria di lavoro *"U.009.050.70.a – SCOGLI DI 2ª CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG. DI NATURA CALCAREA O VULCANICA...."*, *"U.009.050.80.a – SCOGLI DI 2ª CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.001 E 7.000 KG. DI NATURA CALCAREA O VULCANICA...."* E *"U.08.10.70a, SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI..."* comunque **non si potrà riconoscere un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;**

CONSIDERATO che dall'art.4 del contratto di subappalto del 10.06.2021 e dagli elaborati allegati si evince che il ribasso applicato dall'impresa subappaltatrice è del 5% e quindi inferiore al limite del 20% di cui al punto precedente;

RITENUTO pertanto per quanto tutto sopra evidenziato, che si possa ad ogni modo procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi poiché NON sussistono motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice Tenaglia Srl a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poiché gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dell'art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio, e per quanto tutto sopra premesso ed espresso,

D E T E R M I N A

- 1) **di autorizzare l'impresa appaltatrice Tenaglia Srl** con sede in Via S.S. 84 Km.54+500 n.219 in Casoli (Ch) PI 01235490693 **a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL** con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, **le lavorazioni relative al contratto** dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne parte degli scavi di sbancamento e la posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo dei lavori compreso nel 40% dell'importo contrattuale, ovvero **per l'importo pari ad €.13.200,00**, I.V.A. esclusa, **come previsto dal contratto di subappalto datato 10.06.2021**;
- 2) **di stabilire** che i pagamenti all'impresa subappaltatrice saranno effettuati dall'impresa appaltatrice come da contratto di subappalto stipulato in data 10.06.2021 e specifica dichiarazione della ditta subappaltatrice stessa;
- 3) Per quanto non precisato dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda;
- 4) di specificare inoltre ed in particolare:
 - che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - che l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - che l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

- 5) di dichiarare la presente Determina, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;
- 6) che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.
- 7) che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dell'art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore
(A.T. geom.Angelo Bevilacqua)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente